




Elaborato allegato alla
D. C. C. n. *123* del *28.12.2010*

CITTÀ DI FOLIGNO
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

PRG '97



VARIANTE DI SETTORE

VARIANTE N. 3 ALLE N.T.A. DEL PRG '97
PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI EOLICI
(Adozione D.C.C. 11 del 25 gennaio 2006)

RELAZIONE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA

novembre 2006
- 1° aggiornamento: marzo 2008
- 2° aggiornamento dicembre 2010

IL DIRIGENTE DELL'AREA f. f.
T.P.O. geom. *Giuseppe Lorenzetti*

VARIANTE N. 3 ALLE N.T.A. DEL PRG '97 PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHI EOLICI

RELAZIONE PER L'ADOZIONE DEFINITIVA

Sommario

SECONDO AGGIORNAMENTO (dicembre 2010).....	1
PRIMO AGGIORNAMENTO (marzo 2008).....	4
RELAZIONE DEL DICEMBRE 2006.....	5
1. ALCUNE PREMESSE.....	5
2. LO STATO DEL PROCEDIMENTO.....	6
3. CONSIDERAZIONI SULL'IMPUGNATIVA.....	7
4. IPOTESI PROCEDIMENTALI.....	8

SECONDO AGGIORNAMENTO (dicembre 2010)

Il "Primo aggiornamento" è stato sottoposto alle valutazioni della Giunta Comunale con alcune ipotesi di conclusione del procedimento, alternative tra loro, onde definire la proposta da inoltrare al Consiglio Comunale per l'adozione definitiva della variante n. 3 alle NTA del PRG '97. Ciò al fine di stabilire la linea "politica" da assumere rispetto al ricorso pendente dinanzi al TAR. Non è stato, però, sciolto il nodo se proseguire con l'iter della variante così come adottata ovvero se togliere tutte le disposizioni che potessero indurre a ritenere possibile l'intervento del Comune come "soggetto attuatore" ovvero, infine, se togliere anche quelle parti che consentivano al Comune di "guidare" la realizzazione dei parchi eolici, confermando cioè le motivazioni che avevano portato ad adottare la variante normativa.

La Giunta rinviava l'informativa all'ufficio senza decisioni e si restava quindi in condizioni di stallo senza però ricadute pratiche sull'attività istruttoria; sono infatti intervenuti numerosi provvedimenti, nazionali e regionali, che hanno consentito di dare corso alle istanze per l'installazione di impianti finalizzati allo sfruttamento delle energie alternative atteso che le stesse, ove riferite ai parchi eolici, venivano inoltrate alla Provincia mentre quelle di competenza comunale (con l'esclusione dei parchi eolici) venivano evase in base alle disposizioni regionali vigenti al momento.

Giova rammentare, infatti, che successivamente al primo aggiornamento di questa relazione vi è stato un proliferare di atti normativi sia da parte della Regione che dello Stato, mentre la Provincia approvava la variante tematica, cui si è fatto cenno nel *primo aggiornamento*, non accogliendo le osservazioni formulate dal Comune.

Ad oggi, pur in presenza di disposizioni regionali e nazionali non perfettamente allineate, si hanno alcune ragionevoli certezze:

- 1) gli impianti per lo sfruttamento delle energie alternative, inclusi quelli eolici oggetto di questa relazione, aventi una potenza superiore a quelle risultanti dalla Tabella "A", allegata al D. lgs. 387/2003 con l'art. 2, co. 161 della legge 244/2007, sono soggetti ad "*autorizzazione unica*" che viene rilasciata dopo un "*procedimento unico*";
- 2) i Comuni non hanno competenza al rilascio della "*autorizzazione unica*" che spetta alle Regioni o alle Provincie, su delega regionale. Con il comma 2 dell'articolo 7bis della l. r. 1/2004, come sostituito con l'articolo 5 della l. r. 5/2008, la Regione ha conferito la delega alle Provincie;
- 3) l'installazione degli impianti in argomento è consentita "*...anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.*" (art. 12, co. 7, D. lgs. 387/2003);
- 4) per il disposto dell'art. 12, co. 3 del D. lgs. 387/2003, l'autorizzazione unica viene rilasciata "*...nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,...*" mentre non vi è alcun riferimento alla disciplina urbanistica. Ciò in quanto tale autorizzazione "*...costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.*" stante la modifica all'articolo 12 citato che è stata introdotta con l'art. 2, co. 158, lett. b), della legge 244/2007;

5) le competenze comunali ed i relativi procedimenti risultano oggi individuati, con ragionevole certezza, dalla DGR 5 luglio 2010, n. 968 e dal D. Ministero Sviluppo economico del 10 settembre 2010.

Sulla base di quanto precede risulta essere venuta meno qualsiasi possibilità, per il Comune, di incidere sulla realizzazione degli impianti eolici quanto meno nel senso che era sotteso dalla variante n. 3 alle NTA. Va però detto che, in effetti, almeno una delle modifica allora proposte potrebbe conservare efficacia ovverosia quella che consentiva agli impianti eolici di superare l'altezza stabilita nella Tabella B allegata alle NTA (parametri per gli interventi in zona agricola). Ciò anche in relazione al fatto che nel Regolamento regionale 9/2008 non vi sono disposizioni relative all'altezza di tale tipologia di manufatti.

Si ritiene quindi di poter proporre al Consiglio Comunale l'adozione definitiva della variante normativa adottata con alcuni aggiornamenti e ciò pur in assenza di osservazioni ma quale autotutela stante il pendente ricorso al TAR nonché quale adeguamento alle normative sopravvenute e di rango sovraordinato che renderebbero improduttiva di effetti la variante n. 3 alle NTA quanto meno nella stesura adottata.

Le proposte sono quelle di seguito individuate:

- a) stralciare l'alinea aggiunto, con la delibera di adozione, in fine all'articolo 25, comma 1, lett. b), il cui testo è il seguente "*per lo sfruttamento dell'energia eolica ed infrastrutture connesse (A/EOL)*";
- b) stralciare dall'articolo 27, comma 1, le parole che seguono il cui inserimento era stato proposto in sede di adozione della variante "*fatta eccezione per le A/EOL la cui individuazione avviene con le modalità di cui al successivo comma 9*".
- c) sostituzione del comma 9 aggiunto, in sede di adozione, all'articolo 27 con il seguente: "*9. Le limitazioni alle altezze dei manufatti di cui alle presenti norme non trovano applicazione nei confronti di quelli finalizzati allo sfruttamento delle energie alternative fatta eccezione per quelle eventualmente stabilite dalla disciplina sovraordinata a quella comunale.*"

Per consentire una più agevole lettura degli aggiornamenti proposti per l'adozione definitiva si riportano, di seguito, gli articoli delle NTA con evidenziati detti aggiornamenti.

STRALCIO NTA DEL PRG '97

«Capo 3° - Sistema dei servizi e delle attrezzature

Articolo 25 - Componenti del sistema dei servizi e delle attrezzature

1. Compongono il sistema:

a) le aree per i seguenti servizi:

- *l'istruzione inferiore* fino alla scuola dell'obbligo (S/II)
- *l'istruzione superiore* all'obbligo (S/IS)
- le attività di interesse comune
 - amministrazione* (S/AM)
 - ricreativo culturali* (S/RC)
 - assistenza, sanità* (S/AS)
 - culto* (S/C)
- *l'assistenza sanitaria ospedaliera* (S/ASO)

b) le aree per le seguenti attrezzature:

- le *caserme militari* (A/CM)
- le caserme dei *Vigili del Fuoco* (A/VF)
- gli uffici, le sedi di produzione e le infrastrutture di distribuzione delle *aziende di gestione energie* e risorse (acqua, gas, elettricità, etc.) (A/AGE)
- per l'*emergenza* della *Protezione Civile* (A/EPC)
- le sedi della *protezione civile* (A/PC)
- il *mattatoio* (A/M)
- le sedi del trattamento e *smaltimento* dei *rifiuti* (A/SR)
- i *cimiteri* (A/C)
- il centro nazionale *Poste e Telegrafi* (A/PT)
- il *plateatico* (A/PLA)
- gli *impianti a rischio* (A/IR)
- quelle *comuni* (A/COM)
- le *officine grandi riparazioni* F S (A/OGR).
- ~~per lo sfruttamento dell'energia eolica ed infrastrutture connesse (A/EOL)~~. (stralciato)

2. Appartengono al sistema dei servizi e delle attrezzature anche le aree a ciò destinate, interne

agli Ambiti urbani di trasformazione di cui al Capo 3° del successivo Titolo V, che saranno acquisite dall'Amministrazione in base alle modalità di attuazione indiretta prescritte per detti ambiti. La quantificazione, la localizzazione, la articolazione funzionale di dette aree (istruzione, attività interesse comune, etc.), sono indicate nella specifica Scheda d'ambito.

Articolo 26 - Disciplina delle aree di sedime e/o di pertinenza dei servizi

omissis

Articolo 27 - Disciplina delle aree di sedime e/o di pertinenza delle attrezzature

1. Nell'Elaborato P3 sono individuate la aree di sedime e di pertinenza delle attrezzature di cui al precedente articolo 25. ~~fatta eccezione per le A/EOL la cui individuazione avviene con le modalità di cui al successivo comma 9.~~ (stralciato)

2. Le aree delle caserme militari (A/CM) sono destinate al mantenimento ed all'ampliamento degli impianti militari esistenti ed ai relativi servizi. I progetti inerenti a tali aree sono soggetti alle norme di legge vigenti in materia.

3. Le aree relative alle attrezzature delle aziende municipali, comprensoriali e di altri enti (A/AGE, A/PC, A/VF, A/PT, A/M, A/COM, A/PLA) sono destinate all'insediamento, al mantenimento ed all'ampliamento delle attrezzature ed alle relative pertinenze, fino ad un Rc pari a 0,60 mq./mq. di superficie fondiaria.

4. Le aree per le attrezzature per l'emergenza della Protezione Civile (A/EPC) sono finalizzate a soddisfare esigenze di insediamenti temporanei in caso di calamità naturali. Nelle more, possono essere utilizzate per attività sociali, ricreative e sportive all'aria aperta che ne assicurino la disponibilità immediata in caso di emergenza. Eventuali attrezzature ed impianti fissi potranno essere realizzati fino ad un Rc pari a 0,02 mq/mq di superficie fondiaria.

5. Le aree per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti (A/SR) e quelle per i cimiteri (A/C) sono destinate al mantenimento e all'ampliamento delle relative attrezzature ed impianti pertinenziali, la cui consistenza sarà definita con il relativo progetto di sistemazione di cui al successivo 6° comma.

6. La sistemazione delle singole aree di cui ai precedenti commi 3 e 5 è assoggettata a specifico progetto, esteso all'intera area, come al 2° comma dell'articolo 26, ad eccezione dell'ultimo alinea.

7. Le aree per gli impianti a rischio (A/IR) saranno sistemate secondo le disposizioni del 2° comma dell'articolo 26, fatta eccezione per il rapporto di copertura che viene fissato in 0,50 mq/mq. Il relativo progetto dovrà inoltre documentare il rispetto delle norme igienico - sanitarie e di quelle sulla sicurezza connesse alla specifica attività, nonché prevedere la dotazione delle necessarie opere di urbanizzazione primaria.

8. L'area relativa al Plateatico A/PLA è destinata all'insediamento degli spettacoli viaggianti (luna park, circhi, etc.). La superficie coperta max è pari a 0,05 mq/mq di superficie fondiaria. In questa area le parti scoperte non utilizzate per gli spettacoli viaggianti devono essere sistemate a verde e a parcheggio in misura adeguata alle attività ospitate.

~~9. Le aree per lo sfruttamento dell'energia eolica, o parchi eolici, (A/EOL) sono individuate nell'ambito di quelle indicate nella D.G.R. 21/7/04, n. 402 mediante strumento attuativo di iniziativa pubblica da redigere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 33, co. 3, della l. r. 22/2/05, n. 11, nonché nel rispetto degli indirizzi risultanti dalla D.G.R. 11/5/05, n. 729 e di altre eventuali disposizioni sovraordinate. Il piano attuativo è esteso anche alle opere infrastrutturali strettamente connesse alla realizzazione e manutenzione e stabilisce la consistenza di eventuali manufatti nonché le modalità ed i tempi per l'attuazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Non trova applicazione la limitazione per l'altezza degli impianti prevista dalla Tabella B allegata alle presenti NTA. Il Piano Attuativo potrà anche contenere disposizioni regolamentari atte ad individuare il o i soggetti attuatori. Le limitazioni alle altezze dei manufatti di cui alle presenti norme non trovano applicazione nei confronti di quelli finalizzati allo sfruttamento delle energie alternative fatta eccezione per quelle eventualmente stabilite dalla disciplina sovraordinata a quella comunale. (comma sostituito)»~~

Successivamente alle decisioni del Consiglio Comunale, gli atti saranno trasmessi alla Provincia per le valutazioni di competenza.

Con l'atto consiliare che recepirà, o replicherà alle osservazioni provinciali, e la pubblicazione dell'atto sul BUR la variante *de qua* diverrà valida ed efficace, salvo gli esiti del ricorso pendente dinanzi al TAR che potrebbe anche decadere per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Foligno, 3 dicembre 2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
T.P.O. geom. Giuseppe Lorenzetti



PRIMO AGGIORNAMENTO (marzo 2008)

Nelle more delle valutazioni da parte della Giunta Comunale di quanto illustrato nella parte conclusiva della relazione che iniziale del novembre 2006, sono intervenuti alcuni cambiamenti, rilevanti, nel quadro normativo sovraordinato in cui si colloca l'oggetto della variante.

- A) La Provincia ha adottato definitivamente una variante tematica al PTCP, che include anche delle disposizioni in materia di parchi eolici. Come Comune abbiamo presentato diverse osservazioni in quanto le anzidette disposizioni risulterebbero limitative della potestà comunale sulla quantificazione e localizzazione; da notizie informali risulta che le osservazioni non sono state accolte e l'atto è attualmente all'esame della Regione. L'anzidetta variante tematica introduce anche criteri di valutazione sull'inserimento paesaggistico, che sono aggiuntivi rispetto a quelli fissati con la DGR 729/05; anche rispetto a tali criteri abbiamo formulato delle osservazioni. In questa fase dell'odierno procedimento non si ritiene che vi siano impedimenti per procedere all'adozione definitiva salvo che la Provincia, in sede di esame, formulerà eventuali osservazioni o prescrizioni di cui si dovrà tenere opportunamente conto nella redazione del piano attuativo.
- B) Altro elemento di novità è dato dalle modifiche introdotte con la finanziaria 2008 (legge 244/07) che ha modificato il comma 3 dell'articolo 12 del D. Lgs. 287/2003; in base a tale modifica il rilascio dell'autorizzazione unica non può più essere delegato, dalla Regione, ai comuni ma solo alle Provincie. Viene così a cadere, di fatto, la norma contenuta nell'articolo 7-bis, comma 2, della l. r. 1/2004, introdotta con la l. r. 21/2004. Anche sotto questo profilo non si ritiene sussistano impedimenti all'ulteriore corso del procedimento in quanto lo spostamento della competenza al rilascio del provvedimento non può certo impedire al Comune di normare o pianificare l'uso del proprio territorio, incluso quello che consente la realizzazione dei parchi eolici. Sotto un certo profilo, anzi, si potrebbe ritenere che tale modifica legislativa, renda necessaria una accelerazione al procedimento. Ciò anche in relazione al fatto che essendo decorsi due anni dall'adozione non è più applicabile la normativa di "salvaguardia", pur restando efficace l'adozione effettuata.

Resta quindi, sostanzialmente, confermato quanto esposto nella originaria relazione del dicembre 2006.

Foligno, 26 marzo 2008

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Giuseppe Lorenzetti



RELAZIONE DEL DICEMBRE 2006

1. ALCUNE PREMESSE

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28 gennaio 2006 è stata adottata la variante n. 3 alle NTA del PRG '97 per disciplinare la realizzazione dei «*parchi eolici*» stabilendo, in sintesi, che la puntuale localizzazione e la posa in opera di tali macchinari, e opere connesse, doveva discendere dalle previsioni di un Piano Attuativo di iniziativa pubblica.

La variante è stata individuata con il n. 3 in quanto la prima è quella inserita nella così detta «*Variante degli errori e per aggiornamento opere pubbliche*» mentre la n. 2 è quella relativa alla modifica ed integrazione della disciplina di alcuni parametri edilizi/urbanistici e delle destinazioni d'uso.

La proposta della variante normativa è contenuta in una relazione che illustra, sinteticamente, il percorso e le motivazioni poste a suo fondamento; tale relazione, unitamente alla delibera di adozione (D.C.C. 11/2006), è stata depositata presso la Segreteria Generale, e per essa l'Area Governo del Territorio e Beni Culturali, ed il relativo avviso di deposito è stato pubblicato sul BUR Umbria n. 11 del 7 marzo 2006, oltre alla diffusione mediante comunicati stampa e manifesti.

La legge regionale 22/02/05, n. 11, già vigente al momento dell'adozione della variante normativa in argomento, al comma 3 dell'articolo 67, che reca «*Norme transitorie inerenti gli strumenti urbanistici generali comunali*» stabilisce che, ai piani regolatori non ancora adeguati alla l. r. 31/97 (come lo è il nostro) si possono apportare "...*varianti parziali...*[...]...*nei casi e con le modalità previsti all'articolo 30, comma 3 e seguenti della l. r. 31/1997...*".

La variante in argomento è stata adottata nel rispetto della richiamata disposizione in quanto:

- non sono previste le modifiche di cui all'art. 30, co. 3, lett. d) ossia quelle "...*volte a modificare le previsioni e perimetrazioni di zone già incluse nei PRG vigenti nel rispetto della capacità edificatoria prevista...*";
- la fattispecie può, invece, essere ricondotta a quanto stabilito alla lettera c) del citato co. 3, ovvero sia alle "...*varianti di adeguamento alla legislazione statale e regionale...*".

In ogni caso non si rinvencono, nella legislazione regionale già richiamata, elementi ostativi alla variante normativa in questione.

Il procedimento disciplinato dal più volte richiamato articolo 30 della l. r. 31/97, prevede una fase di pubblicazione, durante la quale possono essere presentate osservazioni ovvero repliche alle osservazioni, e quindi un esame da parte del Consiglio Comunale che valuta tali osservazioni e/o repliche per l'invio alla Provincia (art. 30, co. 8) la quale "...*può formulare osservazioni sulle previsioni della variante o del Piano attuativo che contrastino con i contenuti del PUT, del PTCP e dei piani di settore o attuativi regionali e provinciali.*" (art. 30, co. 9).

La disciplina per la pubblicazione si desume dalla l.r. 11/2005 che nell'articolo 68, recante «*Norme transitorie inerenti il piano attuativo*», al comma 1, dispone che "**1. I comuni applicano le disposizioni di cui al titolo terzo, capo primo, nonché le norme regolamentari e gli atti di indirizzo emanate dalla Regione in materia di piani attuativi, anche agli strumenti urbanistici generali vigenti e loro varianti, nonché alle varianti approvate con le procedure previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 30 della l. r. 31/1997 e dall'articolo 67, comma 3.**". Ne consegue che, ai fini della pubblicazione, le norme applicabili sono quelle date, sempre con la l. r. 11/2005, nell'articolo 24 «*Adozione e approvazione del piano attuativo*» ed in particolare quelle di cui ai commi 5, 6 e 7 i quali dispongono che:

5. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR, chiunque può presentare osservazioni e opposizioni al piano attuativo.

6. Le osservazioni e le opposizioni sono depositate presso gli uffici comunali e chiunque può prenderne visione ed estrarne copia.

7. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e opposizioni, chiunque ne abbia interesse può presentare repliche."

La pubblicazione deve avvenire sul BUR secondo i criteri e le modalità stabiliti con la DGR 12/04/05, n. 657. La decorrenza del periodo di pubblicazione, e quindi per le osservazioni e repliche, è stata indicata nella data del 7 marzo 2006 (coincidente con la pubblicazione nel BUR); ne consegue che il termine per presentare le osservazioni scadeva il 21 marzo 2006 mentre quello per la presentazione delle eventuali repliche (e non per ulteriori osservazioni) scadeva il 31 marzo 2006.

L'Area Servizi Generali ha certificato, in data 19 aprile 2006, che non sono pervenute osservazioni o opposizioni; il Consiglio Comunale, quindi, non dovrebbe procedere ad alcuna valutazione e si potrebbe deliberare l'adozione definitiva della variante in questione.

2. LO STATO DEL PROCEDIMENTO

Per completezza di informazione si ritiene di dover fare presente che fuori termine è stata presentata una osservazione dalla "INERZIA" S.p.A. relativa però a fattispecie non riconducibili alla variante adottata (realizzazione di impianti esterni ai parchi eolici) quindi non si può controdedurre, perché è fuori termine, ma comunque si sarebbe trattato di un argomento senza rilevanza ai fini dell'attuale procedimento.

È altrettanto doveroso significare che la delibera di adozione è stata impugnata, dalla suddetta Società, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto dinanzi al TAR, per richiesta di questo Ente.

Il ricorso è finalizzato all'annullamento della D.C.C. 11/2006 (di adozione della variante) nonché della decisione della G. C. del 30/12/05 (atto di indirizzo per la predisposizione della variante); si ritiene opportuno riferire agli organi dell'Amministrazione Comunale su alcune valutazioni e considerazioni dell'ufficio in merito a detto ricorso.

Nelle argomentazioni poste a sostegno dell'impugnativa, la società ricorrente formula varie ipotesi sulla portata e sulle ricadute che la norma, così come adottata, potrebbe avere sulla sua attività (realizzazione parchi eolici). Rispetto a tali ipotesi si ritiene di dover sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione, alcune riflessioni. Ciò perché, come si dirà meglio in seguito, l'ufficio ipotizza che, assumendo alcune determinazioni con la delibera di adozione definitiva, si potrebbe anche giungere ad una definizione del contenzioso per sopravvenuta "cessazione" della materia del contendere, portando così a conclusione, senza intralci, il procedimento iniziato con l'adozione della variante.

Per consentire una migliore comprensione e valutazione di quanto si riferisce, nel prosieguo di questa relazione, si trascrive, di seguito, la disposizione adottata consistente nell'inserimento del comma 9 nell'articolo 27 delle NTA del PRG '97, ed oggetto di impugnativa.

"Articolo 27 - omissis

9. Le aree per lo sfruttamento dell'energia eolica, o parchi eolici, (A/EOL) sono individuate - nell'ambito di quelle indicate nella D.C.R. 21/7/04, n. 402 - mediante strumento attuativo di iniziativa pubblica da redigere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 33, co. 3, della l. r. 22/2/05, n. 11, nonché nel rispetto degli indirizzi risultanti dalla D.G.R. 11/5/05, n. 729 e di altre eventuali disposizioni sovraordinate. Il piano attuativo è esteso anche alle opere infrastrutturali strettamente connesse alla realizzazione e manutenzione e stabilisce la consistenza di eventuali manufatti nonché le modalità ed i tempi per l'attuazione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Non trova applicazione la limitazione per l'altezza degli impianti prevista dalla Tabella B allegata alle presenti NTA. Il Piano Attuativo potrà anche contenere disposizioni regolamentari atte ad individuare il o i soggetti attuatori."

La società ricorrente contesta, fondamentalmente, la disposizione in base alla quale, il prescritto Piano Attuativo possa anche "...contenere disposizioni regolamentari atte ad individuare il o i soggetti attuatori."

Sostiene la parte ricorrente, nel punto 3 delle «PREMESSE IN FATTO», in merito alla suddetta norma, che "...Non si può peraltro escludere che la formulazione letterale abbia sostanzialmente travisato le reali intenzioni dell'Amministrazione e che le espressioni utilizzate ("individuazione delle aree per lo sfruttamento dell'energia eolica" e "individuazione dei soggetti attuatori") esprimano non tanto la pretesa di interferire abusivamente con la funzione pianificatrice della Regione (individuazione delle aree non

idonee: art. 12, comma 10, del d. lgs. n. 387/2003) e con la procedura tipizzata di attribuzione del titolo a costruire (autorizzazione unica), quanto un orientamento sulle modalità per concedere negoziabilmente la disponibilità di aree comunali agli operatori che aspirino a collocarvi impianti eolici.".

Nel punto 2 della parte in «DIRITTO», la ricorrente argomenta, invece, sui possibili significati della prevista possibilità di «regolamentare» l'individuazione dei soggetti attuatori. Da tali argomentazioni si evince che, la parte ricorrente, nulla avrebbe da eccepire se "...il Comune, avendo la disponibilità di una parte delle aree vocate alla realizzazione di impianti eolici, si prefigga semplicemente di emanare un bando in cui gli imprenditori interessati siano invitati e presentare offerte, allo scopo di convenire il miglior prezzo per la loro cessione (ferma invece restando l'impossibilità dell'Amministrazione di interferire con l'esercizio della facoltà di disposizione dei terreni da parte dei proprietari privati)...". Rileverebbe, invece, un sovvertimento dell'ordine di competenze laddove "...l'atto potrebbe al contrario esprimere la volontà di assegnare con una gara il titolo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto eolico..." sostenendo che tale ipotesi non sarebbe conforme (coerente?) con il disposto dell'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003.

Nel punto 3, sempre della parte in «DIRITTO», la ricorrente solleva altre perplessità, sempre sulla previsione regolamentare, ovverosia che "...Stante il tenore letterale della clausola, non può infatti escludersi che, con essa, il Comune abbia manifestato la volontà di riservarsi l'allocazione del diritto di costruire e gestire gli impianti eolici. Una simile pretesa sarebbe del tutto illegittima...".

Sostiene ancora parte ricorrente, sempre nel medesimo punto, che "...la funzione amministrativa è caratterizzata da un definito tasso di discrezionalità: in concreto, con riferimento all'autorizzazione ex art. 12 del d. lgs. n. 387/2003, ciò significa che, ove il progetto presentato dal richiedente soddisfi i parametri urbanistici, ambientali e paesaggistici indicati dal legislatore, il rilascio del titolo non può essere legittimamente negato...". Viene altresì argomentato sul fatto che, sempre ad avviso della ricorrente, "...l'attività imprenditoriale non può essere contingentata: in altri termini, l'accesso al mercato non può essere limitato a un numero di soggetti predeterminato..." al che consegue che il comune non potrebbe "...arrogarsi il potere di limitare il numero degli operatori destinatari dell'autorizzazione unica...".

3. CONSIDERAZIONI SULL'IMPUGNATIVA

Appare evidente come, nel ricorso, venga sostanzialmente, contestata non la possibilità, per il Comune, di disciplinare con un Piano Attuativo di iniziativa pubblica la realizzazione di parchi eolici bensi la riserva di emanare, contestualmente, disposizioni regolamentari per individuare uno o più soggetti attuatori.

Nei vari documenti che hanno portato la Giunta Comunale ad emanare, in data 30/12/05, l'atto di indirizzo cui ha fatto seguito la proposta di variante normativa, sono state illustrate le motivazioni che hanno fatto ritenere opportuno, se non addirittura necessario, disciplinare a livello, quanto meno urbanistico, la realizzazione dei «Parchi Eolici».

Dalla rilettura di detti documenti emerge come la definizione di criteri regolamentari sia l'unica ipotesi percorribile per evitare una irrazionale installazione dei manufatti ed una incontrollata infrastrutturazione dei territori individuati con l'atto del C. R. 21/07/04, n. 402, e, soprattutto di perseguire il rispetto dei criteri stabiliti con gli atti di indirizzo emanati con la DGR 729/05 e con la DGR 1253/07, per l'inserimento paesaggistico ed ambientale dei parchi eolici e per gli accertamenti istruttori riferiti alla «autorizzazione unica».

Senza voler anticipare in alcun modo le considerazioni tecniche che saranno svolte per resistere in giudizio, si richiama l'attenzione sull'individuazione degli «aspetti critici» illustrati nella relazione del 18/11/05 e su alcune considerazioni svolte, in proposito, nella medesima relazione¹ richiamate, parzialmente, nella «Premessa» della relazione con cui è stata proposta al Consiglio Comunale l'adozione della variante.

Si vuole evidenziare che la parte ricorrente si è ben guardata dall'affrontare le questioni relative ai criteri ed alle modalità per il ripristino dello stato dei luoghi, che è prescritto ma non disciplinato dalla legge; si è ritenuto che solo un piano attuativo, con la relativa disciplina regolamentare e la correlata convenzione, possano dare puntuali soluzioni, anche

sostitutive, per tale finalità. Si vuole cioè ribadire che una attenta pianificazione, oltre a limitare l'impatto che i parchi eolici possono avere sul territorio e sull'ambiente, deve prevedere (consentire) una ragionevole ed agevole rimozione degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi.

Evidentemente il soggetto, o i soggetti, che si impegneranno a rispettare, se non addirittura a migliorare, criteri e parametri fissati dal Comune con il P. A., evitando quindi attività scollegate ed indiscriminate, potranno dare esecuzione alle previsioni del piano medesimo e finalizzate al più corretto, possibile, inserimento nel contesto ambientale ed alla realizzazione di infrastrutture che potrebbero anche avere positive ricadute sull'uso del territorio. Ciò ovviamente senza l'utilizzo di parametri economici fatta eccezione, ovviamente, per quelli relativi all'uso delle aree che siano, o possano essere, nella disponibilità del Comune.

4. IPOTESI PROCEDIMENTALI

Senza voler entrare negli aspetti tecnici delle argomentazioni difensive si formulano delle ipotesi che potrebbero far venire meno, in tutto o in parte, la materia del contendere.

4.1 La prima e, forse, più ovvia sarebbe quella di stralciare, con l'adozione definitiva, il riferimento alla predisposizione di norme regolamentari a corredo del Piano Attuativo. Ciò farebbe cadere tutte le ipotesi formulate da parte ricorrente ma, nel merito, si manifestano alcune perplessità:

- a) innanzitutto non è pervenuta alcuna osservazione in tal senso ma lo stralcio potrebbe ritenersi legittimo nell'ottica di una autotutela laddove si ritenessero tecnicamente legittime e condivisibili, sotto il profilo di un corretto "governo del territorio", le argomentazioni svolte da parte ricorrente;
- b) stralciare oggi, ammesso che sia legittimamente possibile, il riferimento a norme regolamentari potrebbe far venire meno l'utilità, l'efficacia e le finalità che l'Amministrazione, con l'atto di indirizzo, ha inteso perseguire con il piano attuativo, il tutto come illustrato nei precedenti documenti e qui in parte richiamato;
- c) sempre il detto stralcio potrebbe far venire meno la possibilità di corredare, legittimamente, il Piano Attuativo di norme specifiche a carattere regolamentare, per l'evidente rinuncia operata con lo stralcio.

4.2 La seconda è quella di inserire, nella delibera di adozione definitiva, delle considerazioni, ovvero delle "*interpretazioni autentiche*", atte a chiarire sia l'effettiva portata della norma regolamentare sia alcune delle perplessità emergenti dal ricorso. Nello specifico si tratterebbe di:

- a) dare atto che il Comune non intende attribuirsi il ruolo di soggetto attuatore;
- b) specificare che le norme regolamentari sono finalizzate:
 - b.1) a consentire il rispetto di quanto previsto nell'atto di indirizzo definito con la DGR 729/05, con particolare riferimento all'ubicazione delle pale eoliche, ai fini ambientali, ed alla realizzazione delle opere infrastrutturali;
 - b.2) a valutare la disponibilità ad ottemperare, ovvero a migliorare, le condizioni previste dal Piano Attuativo per l'ubicazione degli impianti e le relative infrastrutture nonché, in particolare, i termini e le modalità per il ripristino dello stato dei luoghi;
 - b.3) ad evitare l'indiscriminata collocazione delle pale eoliche solo sulla base di progetti, certo rispettosi delle norme generali, ma senza una visione ed un inquadramento generale rispetto alle ricadute sul territorio e sull'ambiente;
 - b.4) a valutare le offerte per ottenere l'uso di aree, ricadenti nell'ambito del perimetro stabilito con atto del Consiglio Regionale 402/04, delle quali il Comune abbia la disponibilità.

La delibera di adozione definitiva della variante normativa in questione dovrebbe (potrebbe) essere formulata sulla base delle considerazioni e proposte che precedono; spetterà poi all'Area Affari Generali, Servizio Avvocatura, stabilire termini e modalità per rendere note alla parte ricorrente le valutazioni dell'Amministrazione Comunale ai fini della sorte del ricorso pendente dinanzi al TAR.

4.3 La terza ipotesi è che la delibera di adozione definitiva venga assunta senza valutare né tenere conto di quanto precede, dando solo atto che non sono pervenute osservazioni e quindi la disciplina adottata resta invariata senza alcuna interpretazione o specificazione.

Il presente documento viene trasmesso al Dirigente per le valutazioni di competenza, suggerendo una preventiva informativa alla Giunta Comunale per indicare quale delle ipotesi alternative proporre alla competente Commissione consiliare ed al Consiglio Comunale.

Successivamente alle decisioni dell'Amministrazione comunale, gli atti saranno trasmessi alla Provincia per l'esame di competenza.

Con l'atto consiliare che riceverà, o replicherà alle osservazioni provinciali, e la pubblicazione dell'atto sul BUR la variante *de quo* diverrà valida ed efficace, salvo gli esiti del ricorso pendente dinanzi al TAR.

Foligno 6 dicembre 2006

L'ESTENSORE
geom. Giuseppe Lorenzetti

----- Note a fine testo -----

1 Stralcio dalla relazione del 18/11/05
"omissis"

Gli spetti critici si possono così riassumere:

1. necessità di valutazioni congiunte con le Amministrazioni dei comuni contermini al fine di avere omogeneità di trattamento e di valutazione (anche ai fini ambientali e di verifica della potenza degli impianti);
2. necessità di incidere sulla infrastrutturazione dei siti al fine di ridurre l'incidenza sul territorio e rendere effettivamente possibile il ripristino dello stato dei luoghi riducendo al minimo le aree da acquisire (ad esempio utilizzo viabilità esistenti);
3. opportunità di condizionare la collocazione degli apparati al fine di limitarne la visibilità dalla viabilità più importante o da siti tutelati;
4. necessità di aggiornare (adeguare) lo strumento urbanistico con particolare riferimento al divieto di realizzare strade negli ambiti di paesaggio dei boschi e degli uliveti, ambiti sicuramente interessati per l'accesso ai siti individuati dalla Regione. Occorre anche modificare la normativa relativa all'altezza massima consentita nel territorio extraurbano (quella attuale ha portato al diniego, unitamente ad altri motivi, per le richieste presentate);
5. necessità di definire termini e modalità di ripristino dello stato dei luoghi (art. 12, co. 5, D. Lgs. 387/03), ragionevolmente attraverso la stipula di una convenzione.

Occorre poi tenere conto del fatto che il procedimento derivante dalla modifica regionale sui titoli abilitativi pone il problema sulla individuazione del soggetto che può essere autorizzato. Le richieste presentate riguardano aree non di proprietà dei richiedenti (sovente sono di Comunanze agrarie il che rende necessario il preventivo svincolo da parte della Regione) e sono in coincidenza per diversi siti. Appare quindi complesso stabilire chi possa essere autorizzato non ritenendo possibile tenere conto della data di presentazione della domanda (peraltro incompleta e con carenza del presupposto fondamentale della proprietà delle aree) oppure della disponibilità delle aree (attivando una sorta di concorso tra i richiedenti). Nel contempo, ammesso e non concesso che si potesse (volesse) procedere nel senso anzidetto sarebbe fondamentale [stabilire - N.d.R.] quale proposta sia meno impattante non solo come impianti ma anche come infrastrutture e ciò in assenza di criteri predefiniti.

La necessità di risolvere le problematiche evidenziate inclusa quella di adeguare le NTA del PRG vigente fanno ritenere necessaria l'adozione di una specifica variante al PRG che subordini la realizzazione di parchi eolici nel territorio comunale ad un piano attuativo di iniziativa comunale, possibilmente concertato con i comuni contermini, che definisca i criteri per la infrastrutturazione e la localizzazione delle pale eoliche, nel rispetto della disciplina già citata, ivi inclusi i parametri edilizi quali consistenza dei manufatti di servizio ed altezze massime nonché le modalità di ripristino.

Appare evidente come un piano attuativo contenga le soluzioni a tutte le problematiche evidenziate ivi inclusa la possibilità di individuare in maniera trasparente il soggetto attuatore evitando l'attuale situazione puramente casuale anche se relativa a istanze inammissibili ed improcedibili.
omissis"